

Comune di Castello d'Argile

***Capitolato Tecnico per il servizio di recupero, custodia, cura e
mantenimento dei cani rinunciati o vaganti***

Art. 1 – Oggetto e parti stipulanti

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di recupero, custodia, cura e mantenimento dei cani rinvenuti dai residenti o vaganti, rinvenuti nel territorio del Comune di Castello d'Argile (BO). L'aggiudicatario dovrà accertare l'effettivo stato di randagismo dei cani recuperati sul territorio, tramite la verifica della presenza del microchip e garantire il trasferimento dei cani attualmente in carico al Comune di Castello d'Argile, senza alcun ulteriore onere a carico dell'ente, dall'attuale rifugio in cui gli stessi sono ospitati. È fatto divieto all'aggiudicatario di accogliere cani rinvenuti sul territorio del Comune di Castello d'Argile senza aver preventivamente ricevuto indicazioni dagli Uffici Comunali o dagli organi di Polizia.

Art. 2 – Norme tecniche di riferimento

La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto deve inoltre comprendere le migliorie e quanto contenuto contenuto nell'offerta, l'esecuzione del servizio di custodia e mantenimento dei cani vaganti comunque catturati e rinvenuti nel territorio comunale, verrà espletata nella struttura deputata a canile indicata dall'operatore economico.

Detta struttura dovrà risultare regolarmente accreditata e autorizzata sotto il profilo amministrativo ed igienico - sanitario dalle competenti autorità, ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 27/2000, con particolare riferimento all'art. 19 e ss.. e di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1302/2013.

Risulta esclusa la possibilità di utilizzare strutture che non rispettino quanto disposto dalla sopra citata norma di riferimento.

Art. 3 – Durata del servizio.

L'affidamento del servizio avrà durata pari ad anni 3 (tre) dalla stipula del contratto, con possibilità da parte del Comune di recesso anticipato prima dell'inizio del secondo anno, da esercitarsi attraverso apposita comunicazione scritta da inviare ad uno dei recapiti, indicati dall'affidatario del servizio, almeno trenta giorni prima dell'inizio del secondo anno di contratto. Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

Art. 4 – Stipulazione del Contratto

La stipulazione del contratto avviene in elettronica attraverso la piattaforma Acquisti in rete PA (<https://www.acquistinretepa.it/>).

Art. 5 – Modalità di esecuzione

Il contratto non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità dell'atto di cessione, il subappalto è consentito nei limiti dell'art. 119 del D.lgs. 36 del 2023.

L'operatore economico/Associazione si obbliga ad effettuare la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente capitolato, nonché delle indicazioni impartite dal comune per garantire il benessere dei cani e dare continuità alle attività di preadozione ed adozione.

Sono fatti salvi i casi per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 120 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii..

Art. 6 – Importo stimato e revisione prezzi

L'importo stimato annualmente per il servizio è di € 10.169,12 (Euro diecimilacentosessantatré/12) annuali, IVA esclusa, di cui € 7.350,00 relativi a manodopera, considerando su base annua:

- pensione a box al giorno (massimo 2 cani per box), comprensiva di inserimento microchip fornito dal comune e visita veterinaria – per un numero medio di 3 cani in box singolo presenti in struttura;

- quota fissa per recupero di animali vaganti (solo in caso risulti sconosciuto il proprietario) – considerando 5 recuperi in media all’anno da addebitare al Comune;
- canone forfettario servizio reperibilità h 24/24 mensile.

L’importo è stimato e può variare in base alle effettive esigenze dettate dal servizio da rendere per il Comune di Castello d’Argile, nei limiti indicati dalla vigente normativa.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività del presente capitolato, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione, durante il primo anno di affidamento non è ammessa la revisione dei prezzi.

Dal secondo anno il contratto potrà essere oggetto di revisione prezzi, a seguito di specifica istruttoria del RUP, su richiesta e documentazione presentata dall’Appaltatore in merito ad aumento degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione prezzi, se accordata dalla stazione appaltante, potrà essere accolta per una sola volta all’anno, entro tre mesi dallo scadere dell’anno contrattuale. Nella richiesta di revisione prezzi l’appaltatore dovrà esplicitare in modo preciso e circostanziato gli aumenti dei costi effettivamente sostenuti per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto e, per ciascuna componente di aumento di costo, presentare una dettagliata analisi accompagnata da pertinente documentazione dimostrativa. Potranno essere accettate da parte della stazione appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell’appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali.

Codesta Ditta non potrà esigere dal comune, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

Art. 7 – Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione ed a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Art. 8 – Liquidazione dei corrispettivi

Il Comune pagherà all’appaltatore, con cadenza trimestrale, il corrispettivo dei servizi svolti. I pagamenti saranno corrisposti, previa verifica della regolarità contributiva, ad avvenuta presentazione da parte del soggetto affidatario di regolare fattura elettronica intestata al Comune di Castello d’Argile contenente i riferimenti contabili richiesti, previa verifica dello svolgimento delle attività previste, anche attraverso l’analisi dei report inviati con cadenza trimestrale.

Art. 9 – Cauzione e forme di garanzie previste

All’operatore economico è richiesto il versamento di una somma a titolo di cauzione, di importo pari al 5% dell’importo contrattuale ex art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo di cauzioni e con validità per tutto il periodo dell’affidamento.

In tale cauzione deve essere garantito il diritto alla preventiva escussione a semplice richiesta dell’Amministrazione. Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che sia scaduto il contratto d’appalto e non risultino pendenze verso l’amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore

L'operatore economico è obbligato all'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti o emanate nel corso dell'affidamento, ed in particolare di quelle riguardanti l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale, assistenziale e assicurativo in favore del personale dipendente.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che, dall'espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo a riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art. 11 – Rispetto degli obblighi di condotta

La Ditta/Associazione dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dall'Unione Reno Galliera, valevole per l'Unione e per i Comuni aderenti fra i quali il Comune di Castello d'Argile.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Castello d'Argile provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.

La Ditta, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di comportamento dei Comuni e dell'Unione Reno Galliera (approvato con D. G. Unione n. 2 del del 14/01/2014 - Modificato con D. G. Unione n. 72 del 02/08/2016 - Modificato con deliberazione Giunta dell'Unione n. 94 del 12/12/2023, come da DPR 81/2023), reso disponibile al link "Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici" sul sito WEB del Comune di Castello d'Argile all'indirizzo: <https://www.comune.castello-d-argile.bo.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

Art. 12 - Rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

L'impresa/associazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni ex D. Lgs. n. 81/2008, e in particolare:

- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;
- dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 o, nei casi previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli artt. 89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro ovvero i processi lavorativi seguiti;
- dovrà provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 4 c. 4° ex D.Lgs. 626/94 così come modificato e/o integrato dal D.Lgs. 81/08.

Il gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente

responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

In considerazione che le attività relative alla presente procedura di appalto verranno svolte in locali propri dell'appaltatore e con proprie attrezzature già utilizzate per l'esercizio della sua attività, risultando sia i locali che le attrezzature estranee al committente, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 13 – Oneri a carico

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. L'I.V.A. si intende a carico del Comune di Castello d'Argile.

Art. 14 – Inadempimenti, penali, risarcimento danni

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale giornaliera di € 100,00 (cento/00).

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, sarà dato corso alla procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore con conseguente applicazione delle ulteriori sanzioni a suo carico.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente; in alternativa, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio comunale.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 15- Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto all'articolo precedente, l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto di appalto nei seguenti casi:

- per mancato avvio del servizio nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal termine fissato;
- per mancata esecuzione del servizio in modo strettamente conforme al presente capitolato e mancato adeguamento entro un termine ragionevole all'ingiunzione per porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali tali da compromettere gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- per arbitrario abbandono, sospensione ed interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- in caso di cessione o subappalto al di fuori dei casi consentiti dalla normativa;
- allorché l'appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- per mancata ricostituzione della garanzia o dell'assicurazione richiesta oppure di una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o direttore tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'Art. 1676 c.c.;
- per il mancato rispetto dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione;
- in caso di appropriazione, vendita e/o manomissione di materiali di proprietà comunale e privata;
- in caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, che abbiano arrecato o possano arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Amministrazione Comunale nella lettera di contestazione;
- per violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa;
- per mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Nelle ipotesi di cui sopra l'Amministrazione Comunale avrà diritto a dichiarare, con apposito atto, risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio; in tal caso all'Impresa appaltatrice non spetterà alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Tutte le spese sostenute dal Comune per effetto dell'affidamento dell'appalto ad altra ditta, nonché delle relative spese per l'espletamento di un nuovo affidamento, saranno addebitate alla ditta prima aggiudicataria, con l'incameramento di diritto della cauzione e se non sufficiente a coprire le spese, con la trattenuta di eventuali crediti della ditta stessa.

L'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla ditta stessa.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'appaltatore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Art. 16 - Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

Art. 17 - Tutela della privacy

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del vigente D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dalle imprese verranno trattati dal Comune per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all'Ente coinvolti

nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione della procedura di gara.

L'operatore economico si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e dati forniti dal Comune.

Art. 18 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall'art. 35 del vigente D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - Quadro normativo

Il presente contratto è ispirato, per contenuti e tematiche, ai principi sanciti dalla normativa vigente in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina, con particolare riferimento a:

- Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e ss. mm. ii.;
- Legge Regionale Emilia Romagna del 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302 del 16/09/2013, ad oggetto "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline".

Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre forme di legge o regolamenti attinenti al presente contratto, l'operatore economico sarà tenuto ad osservarle e nel caso gli adeguamenti comportino maggiori e rilevanti spese che incidano sui costi ordinari di gestione, la stessa potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi applicati che potranno essere accettati dalla Amministrazione Comunale, previa valutazione di congruità.

Art. 20 - Controversie – Foro competente

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

Art. 21 - Controlli

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare le buone condizioni di mantenimento degli animali ricoverati e il rispetto delle prescrizioni richiamate nel presente contratto. Resta inteso che il controllo sugli aspetti strutturali e gestionali e sul benessere degli animali ospitati nella struttura individuata è competenza del Servizio di Sanità pubblica Veterinaria.

Art. 22 - Responsabile del progetto

Il Responsabile Unico del Progetto, è il responsabile dell'Area Istituzionale e Demoanagrafica.

A titolo esemplificativo, competono al Responsabile le seguenti attività:

- controllo del rispetto del contratto;
- verifica dell'esecuzione del servizio;
- segnalazione all'appaltatore di disservizi, inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto e adozione dei provvedimenti conseguenti;
- applicazione delle penali;
- verifica e accettazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore relative al servizio;
- accettazione di eventuali proposte dell'Appaltatore relative al servizio.

Art. 23 – Prestazioni oggetto del servizio

Oggetto del presente contratto è il servizio finalizzato al recupero, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti e/o oggetto di rinuncia di proprietà nell'ottica di perseguire gli obiettivi di controllo e prevenzione del randagismo nell'ambito del territorio del Comune di Castello d'Argile ai sensi della L. n. 281 del 14 agosto 1991 e della L.R. n. 27/2000.

Al soggetto contraente saranno affidati il servizio e le prestazioni di seguito precisate, riferite ai cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale.

Per le attività di seguito descritte, ove sia necessario, il soggetto affidatario dovrà redigere apposita documentazione, da consegnare in copia al responsabile del servizio, con cadenza trimestrale. Gli archivi informatizzati e qualsiasi altro prodotto cartaceo o informatico prodotto nel rispetto delle condizioni contrattuali sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Tutta la documentazione inerente la gestione della struttura deve altresì essere conservata presso la stessa con la facoltà di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale e dei preposti organi di vigilanza.

Le prestazioni oggetto del servizio sono suddivise in 3 macro-categorie:

- attività correlate alla cattura e alla presa in carico degli animali;
- attività correlate alla tutela della salute e del benessere degli animali;
- attività correlate alle procedure di adozione e riconsegna degli animali.

23.1 attività di cattura e presa in carico degli animali

- a. eventuale trasferimento dei cani ricoverati presso una struttura diversa al momento dell'affidamento del servizio verso la nuova struttura, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale;
- b. servizio di cattura dei cani vaganti o rinunciati, mediante reperibilità di personale incaricato (con recapito telefonico mobile) 24 ore su 24 anche in giorni festivi e relativo trasporto e ricovero presso la struttura convenzionata o riconsegna al proprietario, se individuato (N.B. l'attivazione dell'intervento è determinata da richiesta da parte degli Uffici Comunali competenti ovvero da loro delegati o da parte del personale delle forze dell'ordine o da parte del personale del Servizio Ausl Bologna);
- c. verifica della identificazione dei cani e loro ammissione alla struttura, ed eventuale apposizione di microchip, se non presente, a cura del veterinario;
- d. custodia temporanea per 15 giorni in box dedicati per l'inserimento dei cani rinunciati e/o rinvenuti sul territorio;
- e. messa a disposizione dell'ambulatorio veterinario per lo svolgimento della profilassi veterinaria da parte del veterinario incaricato;
- f. mantenimento, custodia e assistenza in box attrezzati e conformi alla normativa vigente, dei cani randagi catturati e/o rinvenuti nel territorio comunale e ammessi alla struttura o in attesa di riconsegna al proprietario;
- g. custodia presso la struttura convenzionata, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, degli animali oggetto di rinuncia della proprietà;
- h. compilazione di apposita scheda sanitaria (come definita all'allegato A alla D.G.R. n. 1302/2013) e inserimento e aggiornamento dei dati nell'applicativo WEB "Registro Canili/Gattili" della Regione Emilia-Romagna.
- i. trasmissione tempestiva all'ufficio competente del Comune delle schede relative a ogni cane presente in struttura in formato digitale, con aggiornamenti su eventi fondamentali, ivi comprese le informazioni relative all'inserimento dei microchip, al decesso, alla eventuale riconsegna al proprietario, ovvero al mancato ritiro (abbandono) da parte dello stesso;
- j. trasmissione tempestiva e comunque entro e non oltre il termine massimo di giorni 15 (quindici) all'ufficio competente del Comune delle schede di adozione per il passaggio di proprietà agli adottanti.

23.2 Attività correlate alla tutela della salute e del benessere degli animali

Il soggetto affidatario dovrà attestare la presenza di un protocollo sanitario redatto dal veterinario incaricato dell'assistenza che preveda almeno:

- a. assistenza veterinaria garantita mediante formalizzazione di un rapporto di collaborazione con uno o più medici veterinari per l'assistenza ordinaria e/o urgente degli animali (cfr. D.G.R. n. 1302/2013, art. 8);
- b. prima visita clinica di ingresso con eventuale intervento di pronto soccorso (nota *), ed eventuali accertamenti, compresi gli esami atti a individuare eventuali malattie quali filaria e leishmaniosi, con isolamento dell'animale fino al termine degli accertamenti sanitari, da concludersi – compatibilmente con la tempistica di laboratorio – per un termine minimo di 10 (dieci) giorni dall'ingresso dell'animale;
- c. somministrazione agli animali presenti nella struttura in quantità e qualità appropriate di alimenti, in base alle esigenze nutrizionali dei soggetti, valutate dal veterinario libero professionista incaricato dell'assistenza sanitaria della struttura;
- d. piani di profilassi definiti dal veterinario libero professionista con l'AUSL sulla base della situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura (cimurro, epatite, parvovirosi, leptospirosi, filariosi, Leishmaniosi);
- e. trattamenti contro gli endoparassiti;
- f. trattamenti contro gli ectoparassiti, repellenti la puntura flebotomi durante la stagione a rischio
- g. frequenza delle visite cliniche a cui vengono sottoposti i cani;
- h. registrazione di tutti i trattamenti effettuati attraverso la puntuale e dettagliata compilazione delle schede cliniche a cura del veterinario libero professionista incaricato dell'assistenza o dell'ASL, ciascuno per le proprie competenze;
- i. definizione di un piano atto a garantire l'effettuazione di visite in caso di urgenze recante le modalità di attivazione, con reperibilità h 24;
- j. disinfestazione dei cani presenti nella struttura;
- k. definizione delle procedure di pulizia e disinfezioni della struttura/dei box;
- l. sterilizzazione dei soggetti di sesso femminile, decorsi 60 gg dalla data di rinvenimento o cattura a carico del Servizio veterinario della AUSL;
- m. messa a disposizione della struttura e disponibilità all'assistenza per garantire l'accesso e l'espletamento da parte del personale dell'Azienda USL per le visite periodiche e quanto di competenza;
- n. assistenza sanitaria continuativa (nota *), con indicazione del nominativo del veterinario incaricato dell'assistenza (come da protocollo sanitario);
- o. aggiornamento delle schede individuali dei cani, con indicazione delle patologie e delle eventuali terapie, siglate dal veterinario di struttura;
- p. nomina del veterinario responsabile sanitario;
- q. nomina del veterinario responsabile della scorta farmaci;
- r. trasporto e smaltimento delle carcasse in caso di decesso;
- s. definizione del piano atto a garantire la toelettatura dei cani ospitati, sulla base delle diverse esigenze (ad esempio, animali a pelo lungo);
- t. organizzazione delle attività prevedendo almeno 2 ore al giorno di sgambatura per gli animali;
- u. lavaggio quotidiano delle strutture interne;
- v. pulizia e disinfezione, almeno due volte la settimana, delle strutture interne ed esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc...);

Nota *:

Terapie per patologie mediche acute e subacute e croniche.

Terapie per patologie chirurgiche acute e subacute con esclusione di interventi specialistici complessi quali: impianti protesi di qualsiasi natura, neurochirurgia, chirurgia oncologica, interventi di chirurgia toracica ed oftalmica, interventi di chirurgia addominale complessa.

Pratica di eutanasia, per malattia grave e incurabile, su indicazione motivata del medico veterinario.

23.3 Attività correlate alle procedure di adozione e riconsegna degli animali

- a. gestione delle procedure di affido e adozione di tutti i cani presenti nella struttura a nuovi proprietari che ne facciano richiesta, con l'esclusione degli animali sottoposti a sequestro giudiziario, fatte salve le norme di legge;
- b. gestione delle procedure di affido dei cani sottoposti a trattamento sanitario, il cui affido è vincolato al consenso informato;
- c. gestione delle procedure di affido dei cani potenzialmente pericolosi, previa valutazione del Servizio Veterinario AUSL in collaborazione con l'educatore e/o il veterinario comportamentista della struttura;
- d. compilazione dell'apposita scheda/passaggio di proprietà prevista dalla normativa vigente, che dovrà essere conservata per eventuali controlli corredata della fotocopia del documento di identità dell'affidatario ed inviata all'Ufficio anagrafe degli animali d'affezione competente;
- e. aggiornamento dello schedario relativo alle adozioni;
- f. registrazione e trasmissione al Comune delle segnalazioni riferite a smarrimenti e ritrovamenti ricevute esclusivamente dai soggetti competenti (Comune, Forze dell'Ordine);
- g. promozione, in accordo con l'Amministrazione, di campagne di adozione con cadenza almeno annuale e campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono;
- h. apertura della struttura al pubblico, in applicazione ed integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1302/2013: l'orario di apertura deve essere visibile e consultabile all'ingresso della struttura, articolato in almeno 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con possibilità di un giorno di chiusura infrasettimanale. Dovrà essere garantita l'apertura al pubblico nelle giornate prefestive e festive, con un minimo di 3 ore al giorno. Dovrà essere inoltre garantita la disponibilità per appuntamento;
- i. dovrà essere garantita la sicurezza ai visitatori;
- j. gestione della procedura di riconsegna di animali al proprietario, come di seguito dettagliato:
I proprietari dei cani ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip identificativo, dovranno provvedere al ritiro del cane e al pagamento delle spese di cattura, trasporto e permanenza presso la struttura.
In caso di rifiuto al ritiro o mancato ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il Comune e la Polizia Locale per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 24 – Struttura di ricovero

L'appaltatore deve disporre di idonea struttura, appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata, adeguatamente organizzata ed accreditata dall'azienda AUSL.

Per quanto sopra, la struttura deve possedere i requisiti minimi e le caratteristiche costruttive richiamate dalla L.R. n. 27/2000 e disciplinate dalla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1302/2013.

Art. 25 – Personale incaricato

L'Associazione/ditta si impegna, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ad utilizzare prevalentemente i propri dipendenti/soci volontari, in possesso di adeguate cognizioni tecniche, pratiche, igieniche e normative, sottoposti ad adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni, malattie connesse all'attività volontaria svolta e di responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a fornire annualmente al Comune, attraverso i registri delle presenze situati presso la struttura, il numero dei soci che svolgono attività di volontariato all'interno del canile rifugio comunale. L'Associazione si impegna a garantire che non ci siano conflitti d'interesse fra i componenti del Direttivo ed il Comune e tra gli associati e l'attività dell'Associazione stessa e si rende disponibile a fornire indicazioni specifiche su singoli nominativi, dietro richiesta espressamente scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo

concordato e si impegna a dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio individuato dall'Ente di eventuali modifiche organizzative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività nonché a comunicare eventuali sostituzioni degli operatori. Dovrà essere garantita la reperibilità del referente dell'Associazione tramite n. telefonico fisso e/o cellulare, per 24 ore al giorno tutti i giorni compresi i festivi in caso di necessità.

Art. 26 – Obblighi di sicurezza

Anche ai fini degli obblighi di sicurezza, l'Operatore Economico/Associazione deve garantire che i volontari/addetti inseriti nelle attività oggetto del presente contratto siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche, impegnandosi inoltre a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s. m..

L'Amministrazione Comunale si impegna, in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

L'Operatore Economico/Associazione adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da azione od omissione della medesima o dei propri volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Castello d'Argile da qualsiasi responsabilità.

Il presente capitolato non contiene il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali in quanto i servizi si svolgono in luoghi al di fuori della disponibilità giuridica del committente.

Art. 27 – Assicurazione dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari e gli addetti impegnati nelle attività oggetto del presente contratto siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. LGS. n. 117/2017. L'Associazione solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per gli incidenti che si dovessero verificare nello svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato a danno di cose, persone o animali.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nelle attività ed ai volontari sono a carico dell'Associazione.